



Camera di Commercio  
Perugia

## **NUCLEO DI VALUTAZIONE: REGOLAMENTO**

*Allegato alla delibera n. 758 del 7/12/1999*



## **NUCLEO DI VALUTAZIONE: REGOLAMENTO**

### **ART. 1 – NATURA DELL'ATTIVITA'**

La Camera di Commercio svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

La vigilanza sull'attività delle Camere di Commercio spetta al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Spetta alla Giunta camerale la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare.

Spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Spetta ai Collegi dei revisori dei conti esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio.

Spetta alla Giunta camerale verificare la congruenza fra i risultati conseguiti dall'attività amministrativa e gli obiettivi ed i programmi predefiniti in sede di indirizzo politico-amministrativo nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. A tal fine la Giunta camerale si avvale di un apposito organo di controllo interno denominato nucleo di valutazione.

### **ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta camerale con proprio provvedimento.

Il nucleo sarà composto da:

da un esperto di controllo di gestione finanziaria scelto tra funzionari della pubblica amministrazione o tra quelli della Magistratura ordinaria o amministrativa, in attività o in quiescenza, che lo presiede;

un esperto di tecniche di valutazione economica della gestione;

un esperto di tecniche di promozione economica.

Non possono essere chiamati a far parte del nucleo di valutazione soggetti che svolgono attività di collaborazione con l'Ente camerale in forma continuativa ovvero risultino essere parenti o affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta camerale o dei dirigenti della Camera.

Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

Decade dall'incarico chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o viene a trovarsi in una delle condizioni di cui al punto 3. I nominati in sostituzione durano nella carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

### **ART. 3 – COMPITI.**

Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Esso in particolare:

accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta camerale e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza ed il buon andamento anche valutando l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione dei piani e dei programmi;



svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei servizi e delle altre unità organizzative dell'Ente e riferisce alla Giunta sull'andamento della gestione, evidenziando trimestralmente le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

stabilisce annualmente, anche su indicazione della Giunta e di intesa con il Segretario Generale e con i responsabili dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

Le funzioni di segreteria del nucleo di valutazione sono svolte da un contingente non superiore a tre unità, appartenenti a diverse qualifiche funzionali, incaricate dal Segretario Generale su proposta del nucleo di valutazione.

#### **ART. 4 – POTESTA' DI CONTROLLO**

Il nucleo di valutazione collegialmente, ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso demandati, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, previa informazione al Segretario Generale, ai servizi e alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

#### **ART. 5 – RAPPORTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente con relazione scritta alla Giunta ed al Segretario Generale.

Il Segretario Generale ha facoltà di integrare detta relazione con un proprio rapporto evidenziando eventuale osservazioni e controdeduzioni.

La Giunta può richiedere in qualunque momento approfondimenti e relazioni su specifici argomenti.

#### **ART. 6 – COMPENSI**

La retribuzione annuale è determinata dalla Giunta camerale in sede di predisposizione del bilancio preventivo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Detta retribuzione, al netto della ritenuta d'acconto, viene liquidata agli aventi diritto in rate trimestrali previo rilascio di regolare fattura o quietanza;

I membri hanno diritto ad un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle .

#### **ART. 7 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

In sede di prima applicazione la durata dell'incarico conferito ai membri del nucleo di valutazione avrà termine dodici mesi successivi all'insediamento della Giunta camerale eletta secondo le modalità previste dall'art. 11 della legge 580/93.

Per tutto quanto non previsto dal Presente regolamento si rimanda alle norme di legge vigenti.